



A TUTTE LE SEZIONI TSN
AI COMITATI REGIONALI
AI DELEGATI PROVINCIALI

Amm: UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Aoo: UITA
Protocollo nr. 7879 del 02/09/2021



Circolare n. 1/2021

Oggetto: GREEN PASS

Si ricorda che con il decreto-legge 23 luglio 2021 n.105, pubblicato nella G.U n. 175 del 23/07/2021 è stata prorogata la durata dello stato di emergenza al **31 dicembre 2021** e introdotto l'obbligo della Certificazione verde, meglio nota come Green Pass, per accedere ad alcuni servizi.

Le disposizioni attuative previste dall'art. 4, comma 1, punto 2, dello stesso decreto (*"le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico"*) sono state adottate dopo la pubblicazione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (che ha definito le nuove modalità per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive).

Il Capo dipartimento dello sport con successivo apposito decreto del 20 agosto 2021 ha approvato le linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive. Sulla base delle disposizioni citate il Dipartimento per lo Sport ha quindi provveduto in data 31 agosto 2021 all'aggiornamento delle FAQ sull'apposito portale (link: [Dipartimento per lo sport - FAQ \(governo.it\)](#)).

Gli aggiornamenti oggetto della presente circolare, rispetto ai protocolli adottati dalla UITA che rimangono in vigore e sono vincolanti per le Sezioni TSN affiliate, riguardano le modalità di utilizzo e di accesso agli impianti e sull'obbligo di tracciamento dei presenti all'interno del poligono e di controllo delle Certificazioni verdi.

Come noto, a partire dalla data del 6 agosto u.s. il Governo ha introdotto l'obbligo di esibizione del Green pass (certificazione verde) per accedere a:

- A) tutti i luoghi pubblici al chiuso
- B) tutti i luoghi al chiuso situati all'interno di centri/circoli sportivi quando si pratica attività sportiva di base e motoria in genere
- C) le manifestazioni sportive (tutti i partecipanti a qualsiasi titolo).

Alla luce di quanto contenuto nelle *Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive*, e nelle *Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*, unitamente agli aggiornamenti legislativi, si forniscono ulteriori indicazioni rispetto a quanto contenuto nei Protocolli UITA, da intendersi come aventi carattere temporaneo qualora venissero emanate dal Governo e/o dalle Autorità Locali nuove disposizioni che andranno immediatamente recepite e applicate.

Rimanendo validi i Protocolli già adottati dalla UITA e le relative misure di contenimento si chiarisce:

A) Attività sportiva di base e motoria in genere

Continua ad essere obbligatorio il tracciamento delle persone presenti all'interno del poligono tramite l'acquisizione dell'autocertificazione ed il controllo della temperatura corporea.



Solo per le strutture con capienza inferiore a 50 persone presenti in contemporanea all'interno dell'impianto di tiro l'attività di tracciamento potrà continuare ad essere effettuata tramite registrazione cartacea. Qualora la capienza superi le 50 persone presenti in contemporanea si dovranno predisporre idonei applicativi web per la prenotazione dei turni (vedi pag.7 delle Linee Guida del Dipartimento per lo Sport redatte ai sensi del decreto legge 52/2021 pubblicate il 20 agosto 2021).

L'utilizzo degli impianti indoor (gallerie e palestre ad aria compressa) è consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19: la certificazione verde COVID-19, può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale. La guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 ha validità 6 mesi. L'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 ha una validità di sole 48 ore. Tali disposizioni non si applicano ai minori di anni 12 e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

B) Attività e competizioni di interesse nazionale.

Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, stabilisce che a decorrere dal 6 agosto 2021 è consentita, in zona bianca e in zona gialla, **la partecipazione del pubblico** sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP) sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Per la presenza del pubblico occorre rispettare le seguenti limitazioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata negli stand chiusi a cielo aperto e al 35% nelle gallerie e nelle palestre ad a.c. (posti a sedere se previsti o come da certificato di agibilità dell'impianto).

In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata in tutti gli impianti (posti a sedere se previsti o come da certificato di agibilità dell'impianto).

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. **In tutti i casi le capienze indicate devono intendersi comprensive di dirigenti, tecnici, atleti e accompagnatori non in competizione.**

Rimane ferma la prescrizione che sono consentiti solo gli eventi/manifestazioni sportive e, quindi, lo svolgimento delle gare federali e dei raduni di interesse nazionale o internazionale solo se autorizzate dal CONI o dal CIP sulla base degli elenchi trasmessi dalla UITA.

Anche per tali attività rimane l'obbligo di tracciamento di tutti gli accreditati presenti all'interno del poligono (anche dei possessori del Green pass) e della verifica della temperatura corporea all'ingresso.

L'obiettivo primario da perseguire è quello di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, adottando le misure di prevenzione ed igiene da osservare sia prima che durante l'evento sportivo da parte di tutti i partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto con i partecipanti.

Per l'accesso al poligono è necessario il possesso del certificato verde da parte di tutti:



1. gli spettatori devono obbligatoriamente essere in possesso della certificazione verde;
2. per atleti tecnici e staff etc. e persone accreditate in generale è previsto l'obbligo del possesso della certificazione verde.

Se l'atleta, il tecnico, il medico della squadra, il fisioterapista, l'accompagnatore, il personale della UIITS, i membri della giuria, i direttori di tiro, gli addetti etc... non sono in possesso della certificazione verde, potranno accedere al poligono solamente con l'esibizione del risultato di un test molecolare pre-evento (effettuato non oltre le 48 ore prima) sottoponendosi ad un test antigenico rapido da ripetere ogni 3 giorni durante l'evento in caso di permanenza prolungata. **NB. Il costo dei tamponi rimane a carico degli accreditati all'evento. Anche i possessori della certificazione verde con validità di sole 48 ore dovranno sottoporsi al successivo test antigenico rapido ogni tre giorni in caso di permanenza prolungata all'evento.**

C) Attività Istituzionale

L'attività istituzionale svolta presso le Sezioni TSN può generare la compresenza all'interno degli impianti di tiro di atleti, frequentatori e iscritti d'obbligo. Al contempo, l'attività formativa e addestrativa comporta necessariamente la presenza prolungata dell'iscritto all'interno degli impianti.

Tale condizione si contrappone con tutta evidenza a quella del soggetto che frequenta brevemente un esercizio pubblico al chiuso, per il quale la normativa non richiede l'esibizione obbligatoria della certificazione verde.

Ne deriva che l'utilizzo degli impianti indoor (ricadenti sotto la DT/P1) è consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 mentre non è richiesto il possesso della certificazione verde quando l'attività istituzionale viene svolta all'interno degli impianti chiusi a cielo aperto (DT/P2): la certificazione verde COVID-19, può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale. La guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 ha validità 6 mesi. L'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 ha una validità di sole 48 ore. Tali disposizioni non si applicano ai minori di anni 12 e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute

Anche per lo svolgimento dei servizi istituzionali rimane fermo l'obbligo da parte della Sezione TSN di tracciare la presenza all'interno del poligono attraverso la raccolta della autocertificazione e di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea. Si consiglia di tenere distinti in due registri separati le presenze per i soci e per gli iscritti d'obbligo. Si ritiene che i registri possano essere costituiti anche dalle autocertificazioni (fogli mobili) raccolte per data in un unico faldone.

D) Come si verifica la certificazione verde COVID-19

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 si effettua utilizzando la app di verifica nazionale **VerificaC19**, installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del soggetto che effettua la verifica. L'applicazione VerificaC19 è gratuita, può essere scaricata su tutti i dispositivi mobili dal link: [Informazioni per gli operatori - Certificazione verde COVID-19](#)



dgc.gov.it), è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

A) Come avviene la verifica

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

B) Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

1. I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

La verifica della corretta attuazione delle misure di sanificazione e/o igienizzazione è responsabilità del Gestore dell'impianto ovvero del Legale Rappresentante della Sezione TSN, che potrà eventualmente nominare l'RSPP o un suo Assistente.

L'Organizzatore della manifestazione sportiva dovrà adottare gli strumenti/metodi di sanificazione/igienizzazione previsti dai protocolli UITA. A tal proposito si rammenta come l'Istituto Superiore di Sanità, per una corretta attività di sanificazione e igienizzazione di ambienti, materiali e persone, ha indicato e pubblicato sul suo sito prodotti e modalità di applicazione nei vari ambiti. Resta comunque imprescindibile la sanificazione dell'impianto, in tutte le sue parti, degli attrezzi e delle attrezzature sportive, oltre che delle tecnologie a vario titolo utilizzate, prima dell'inizio della manifestazione (da valutare a carico della Sezione TSN ospitante la manifestazione la necessità di ulteriori sanificazioni durante lo svolgimento delle competizioni).

Le linee guida sono consultabili ai seguenti link: [linee-guida-per-eventi-sportivi-20-agosto-bis-ms.pdf \(governo.it\)](#); [linee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf \(governo.it\)](#)

Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti